

L'animale come individuo nel discorso costituzionale italiano ed europeo

Silvia Zanini

Università degli Studi di Trieste, Italia

Abstract The 2022 reform of the Italian Constitution, introducing the «protection of animals» into Article 9, marks a turning point in the legal framing of the human-animal relationship. This paper situates the reform within the broader European trend of 'animal constitutionalisation', highlighting the emergence of a paradigm that transcends the traditional subordination of animals to the environmental sphere, and instead acknowledges their autonomous legal significance as sentient beings. This shift opens new, still unexplored, paths – especially in balancing competing interests.

Keywords Animal constitutionalisation. Sentient beings. Animal welfare. Art. 9 Italian Constitution. Legal status of animals. Animal law.

Sommario 1 Cenni introduttivi. – 2 Gli animali nella riforma dell'art. 9 della Costituzione italiana: un cambio di paradigma. – 3 Un paradigma condiviso: la convergenza valoriale nella costituzionalizzazione dell'animale in Europa. – 4 Alcune riflessioni conclusive: verso una soggettività animale?

1 Cenni introduttivi

Nel diritto contemporaneo, la rilevanza giuridica dell'animale tende a configurarsi lungo due direttrici concettuali distinte ma complementari.

Da un lato, la dimensione individuale, che valorizza la capacità dell'animale di provare emozioni, positive e negative, imponendo la considerazione giuridica del suo benessere, inteso come condizione fisica e psicologica positiva. Tale approccio, formalmente accolto a livello UE dal noto articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE),¹ ha ispirato la creazione di un *corpus* normativo (cd. settore dell'*Animal Welfare*) che disciplina, fra l'altro, le condizioni di allevamento, trasporto, macellazione e sperimentazione animale, sotto il principio cardine secondo cui l'uomo può servirsi dell'animale, ma deve evitarne sofferenze non necessarie o inutili.

Dall'altro lato, la dimensione collettiva, nella quale l'animale è considerato quale componente biotica dell'ambiente e degli ecosistemi, espressione di una specie o di una popolazione faunistica. In tale prospettiva, di matrice conservazionistica e anti-individualista, la tutela dell'animale è funzionale alla salvaguardia del bene superiore «ambiente», considerato, nelle sue varie declinazioni, condizione essenziale per il benessere e la sopravvivenza dell'uomo. A livello UE, questa visione – storicamente la prima a emergere e a consolidarsi – confluisce nella normativa ambientale volta a garantire la conservazione della biodiversità, delle specie e degli habitat naturali.²

In questo quadro concettuale, l'impianto costituzionale italiano – al pari della gran parte degli ordinamenti europei e internazionali – ha storicamente recepito esclusivamente la seconda prospettiva, attribuendo all'animale una rilevanza mediata, in quanto parte integrante dell'ambiente, e non certo come portatore di interessi propri.

1 Art. 13 TFUE: «Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale».

2 Esempi a livello UE: Direttiva 92/43/CEE per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna; Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici; Reg. UE 1143/2014 per la prevenzione e gestione dell'introduzione e della diffusione delle specie esotiche invasive. Esempi a livello internazionale: Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (1979); Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (1973).

La legge costituzionale n. 1 del 2022, con l'inserimento del riferimento espresso alla «tutela degli animali» in seno all'art. 9 Cost., ha segnato un punto di discontinuità significativo, che si vuole qui esaminare alla luce del più ampio fenomeno europeo della costituzionalizzazione dell'animale,³ al fine di interrogarsi, oltre che sulla portata, sulla logica sottesa a questo nuovo approccio alla presenza animale in Costituzione.

Come si dirà, ciò che emerge è, se non (ancora) un modello, quantomeno un indirizzo condiviso, che mira ad emancipare l'animale dalla prospettiva ambientale che ha storicamente vincolato la sua collocazione nella cornice costituzionale, conferendo allo stesso un riconoscimento autonomo, che lo considera meritevole di tutela in quanto essere senziente, nella sua individualità.

Si tratta di un cambio di paradigma che testimonia una evoluzione significativa in atto nel diritto costituzionale contemporaneo con riguardo alla condizione animale e al rapporto tra essere umano, diritto e animali,⁴ che impone un ripensamento del sistema, *in primis* sul piano del bilanciamento dei valori costituzionali.

2 Gli animali nella riforma dell'art. 9 della Costituzione italiana: un cambio di paradigma

L'8 febbraio 2022 è stata approvata in via definitiva la citata legge costituzionale n. 1 del 2022, che ha introdotto significative modifiche agli articoli 9 e 41⁵ della Costituzione, incidendo su due snodi centrali dell'architettura costituzionale: i principi fondamentali e i limiti all'iniziativa economica privata.

Nello specifico, all'articolo 9 è stato aggiunto un terzo comma (che si riporta in corsivo):

3 Pare necessario accennare al fatto che la tendenza alla costituzionalizzazione della tutela animale non è limitata al solo contesto europeo, ma si colloca in un processo globale, multiforme ed in evoluzione. Come emerge, infatti, anche dal contributo di Baldin in questo volume («Benessere animale e diritti degli animali non umani in Ecuador»), altri Paesi stanno sperimentando modelli costituzionali innovativi che includono forme di riconoscimento dei diritti degli animali, sebbene in contesti che variano profondamente a livello culturale, politico e religioso.

4 Per taluni autori, ciò implica il riconoscimento dell'animale come soggetto di diritto in senso stretto (Rescigno 2021; Evangelisti 2023).

5 L'articolo 41 è stato integrato dalle parole che si riportano in corsivo: «L'iniziativa economica privata è libera. *Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.* La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali *e ambientali*».

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Nel contesto d'analisi, ci si vuole soffermare sulla portata della seconda parte del nuovo comma dell'art. 9, che introduce, per la prima volta nella storia repubblicana, un riferimento esplicito agli animali nel testo costituzionale, demandando al legislatore statale il compito di disciplinarne «i modi e le forme di tutela».

Senza entrare nel merito della – pur rilevante – questione tecnico-giuridica relativa alla scelta di inserire tale riferimento tra i principi fondamentali della Costituzione⁶ attraverso la previsione di una riserva di legge statale⁷ – già ampiamente commentata in dottrina⁸ –, ciò che qui interessa approfondire è il valore paradigmatico di tale nuovo inciso, alla luce del quadro costituzionale previgente, oltre che di quello europeo.

Nella prospettiva pre-riforma, come anticipato, l'animale veniva considerato, sul piano costituzionale, esclusivamente come elemento faunistico,⁹ parte integrante dell'ambiente e degli ecosistemi, mentre la tutela dell'animale individualmente inteso – così come quella dell'animale al di fuori del contesto naturale (i cd. animali domestici) – era demandata esclusivamente alla normativa ordinaria e sovranazionale.

Soprattutto a seguito della precedente riforma costituzionale (l. Cost. 3/2001), l'evocazione dell'animale era infatti rintracciabile, in forma indiretta, nell'ambito del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni (art. 117 Cost.), segnatamente con riferimento alle materie «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», «pesca» e «caccia». Quest'ultima materia – originariamente di competenza concorrente Stato/regioni e divenuta, a seguito della riforma,

6 È la prima volta dall'entrata in vigore della Costituzione che si modifica la parte dedicata ai Principi fondamentali, che la Corte costituzionale ha precisato essere principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale ex art 138 Cost. (per tutte, Corte cost. sent. 1146/1988, cons. Diritto 2.1).

7 Al contrario, non ravvisano nel nuovo comma 3 dell'art. 9 una previsione sulla distribuzione del potere legislativo, Cerini, Lamarque 2023, 58; Granara 2023, 857.

8 Senza pretesa di esaustività, si vedano Valastro 2022, 276; Fracchia 2022; Cecchetti 2021, 285; Demuro 2022; Evangelisti 2023; Cerini, Lamarque 2023.

9 Parla a riguardo di «Costituzione senza animali», per poi far riferimento al «passaggio verso un diritto costituzionale italiano con l'animale», Evangelisti (2023, 22-3).

materia 'innominata' e, pertanto, regionale – risulta particolarmente interessante dal momento che è stata progressivamente ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale (*ex multis*, Corte cost. n. 90/2013 e n. 105/2012) alla materia statale «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema»¹⁰ sulla base del riconoscimento, in capo alla stessa, del carattere prevalentemente funzionale alla «tutela dell'ambiente naturale e di ogni forma di vita» (Corte cost., sent. n. 63/1990), tanto da far dubitare in dottrina circa la sua effettiva sopravvivenza come materia residuale regionale (Losavio 2020, 33).

È questa, dunque, la cornice giuridica in cui l'animale ha storicamente trovato rilievo costituzionale: una risorsa oggetto di tutela indiretta, strumentale alla salvaguardia di interessi, beni e valori ultranei e superiori di matrice ambientale e/o antropica.

Date tali premesse, va da sé che l'inserimento nel corpo costituzionale del riferimento diretto ed esplicito agli animali avvenuto nel 2022 ha rappresentato un intervento di non poco conto che – a differenza delle modifiche riguardanti i concetti di «ambiente» ed «ecosistemi», dal chiaro carattere ricognitivo (Cecchetti 2020, 1; Granara 2023, 857), in quanto già elaborati e consolidati nella giurisprudenza costituzionale precedente¹¹ – rompe nettamente con la visione tradizionale.

La scelta del costituente appare infatti orientata, in tal caso, non alla cristallizzazione di un principio già sedimentato, bensì alla introduzione di un profilo del tutto nuovo nella configurazione dei principi costituzionalmente protetti.

La rilevanza di tale modifica è confermata dal tenore del dibattito parlamentare sul punto,¹² che si è rivelato particolarmente articolato ed acceso sia in ordine all'opportunità dell'inserimento

10 Si vedano, in proposito, Gorlani 2003; Lucifero 2011, 489.

11 Pur in assenza, nel testo originario della Costituzione, di un esplicito riferimento all'ambiente – e nonostante l'introduzione della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» tra le materie di competenza esclusiva statale avvenuta con la riforma del 2001 (art. 117 Cost.) – a partire dalla metà degli anni Ottanta del secolo scorso si è progressivamente consolidato, attraverso centinaia di pronunce della Corte costituzionale, un vero e proprio diritto costituzionale dell'ambiente.

12 Il riferimento agli animali era presente in tre degli otto D.d.l. presentati al Senato, seppur con le seguenti differenti formulazioni: «rispetto degli animali» (A.S. 83, testo d'avvio della revisione); «La Repubblica riconosce gli animali come essere senzienti e ne promuove e garantisce il rispetto a un'esistenza compatibile con le loro caratteristiche etologiche» (A.S. 212 e A.C. 2174); «protegge la biodiversità e gli animali» (A.S. 1203). Inoltre, alla Camera: A.C.15 proponeva l'aggiunta di un comma apposito nell'art. 9 e di «nonché degli animali» nell'art. 117, co. 2, lett. s); A.C. 143 e A.C. 2838 proponevano invece la modifica del solo art. 117, co. 2, lett. s), aggiungendo «e del benessere animale».

che al contenuto,¹³ vedendo il contrapporsi, in particolare, di due opposte visioni: da un lato, chi auspicava il riconoscimento esplicito dell'animale come «essere senziente», sulla linea dell'art. 13 TFUE;¹⁴ dall'altro, chi riteneva superflua una tale previsione, sostenendo che gli animali potessero ritenersi già ricompresi nei concetti di «ambiente», «biodiversità» ed «ecosistemi», presenti nel primo periodo del nuovo terzo comma dell'art. 9.

La soluzione finale, salutata da molti come punto di compromesso¹⁵ (per taluni, al ribasso – Cecchetti 2022, 135; Rescigno 2020, 4), ha quindi optato per l'introduzione di un riferimento espresso ed autonomo agli animali, rinunciando però al richiamo esplicito al concetto di senienza (in parte ritenuto troppo impegnativo).¹⁶

Tale scelta, si ritiene, sottende in realtà una presa di posizione ben più significativa di quanto possa apparire a prima vista (Valastro 2022, 265), dal momento che la questione in gioco non si limitava alla mera opportunità di rendere esplicito un riferimento costituzionale alla tutela degli animali, ma implicava un interrogativo di ordine più profondo e dirimente: a quale dimensione valoriale dell'animale attribuire rilievo costituzionale – se (ancora) esclusivamente a quella collettiva oppure anche a quella individuale –.

Una questione tutt'altro che neutra, che è stata risolta nel secondo senso, riconoscendo che la tutela degli animali non può né deve esaurirsi nell'alveo della tutela «dell'ambiente, della biodiversità

13 Per una più approfondita ricostruzione dei lavori preparatori, si rimanda al Dossier del 7 febbraio 2022 «Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. A.C. 3156-B – Elementi per l'esame in Assemblea», Servizio Studi Camera e Senato, XVIII Legislatura.

14 D.d.l. A.S. 212. La stessa relazione illustrativa afferma che «il presente disegno di legge costituzionale non fa altro che riprendere quanto previsto dall'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nel testo post Trattato di Lisbona, che dispone l'obbligo degli Stati membri di tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti».

15 Di questa idea, tra gli altri, Masciotta 2021, 1-2; Santini 2021, 469.

16 Nonostante ciò, si ritiene che il non aver esplicitato il riferimento alla senienza animale abbia tutt'altro che alleggerito la portata della formulazione del nuovo art. 9, co. 3, che, a ben vedere, si presta così a due letture, entrambe significative. La prima, che si ritiene la più immediata e aderente alla realtà giuridica, è quella secondo cui il riferimento alla senienza è da considerarsi implicito. Come verrà argomentato nella parte conclusiva di questo contributo, si ritiene che numerosi indizi normativi e sistematici supportino tale ricostruzione. La seconda lettura, più radicale e audace ma tutt'altro che infondata, apre ad un'interpretazione di matrice biocentrica, secondo cui l'animale sarebbe tutelato non (solo) in quanto essere senziente, ma in quanto tale, in quanto essere vivente. L'omissione del riferimento alla senienza consentirebbe così di includere nella tutela costituzionale anche quegli animali per i quali non esistono ancora evidenze scientifiche certe circa la loro capacità di provare sofferenza, come molti invertebrati. In questa prospettiva, l'animale sarebbe quindi riconosciuto come meritevole di protezione in sé e per sé, in virtù di un valore intrinseco che prescinde tanto dalla sua funzione ecologica quanto dalla sua capacità di soffrire. Per una riflessione su questa ulteriore dimensione valoriale riconducibile all'animale, si veda Zanini c.d.s.

e degli ecosistemi» (*contra*, Vipiana 2022, 1120), ma richiede il riconoscimento di un ulteriore e distinto profilo di tutela (Valastro 2022, 264; Evangelisti 2023, 24).

Non pare infatti casuale, per chi scrive, la scelta di formulare l'inciso relativo alla tutela degli animali come proposizione autonoma, separata da un punto rispetto al resto del comma tre. Questa costruzione sintattica assume rilievo anche sul piano semantico, poiché veicola la percezione di un certo grado di discontinuità e scoordinamento – pur nella affinità e contiguità concettuale – tra questo nuovo elemento costituzionale e i riferimenti a «ambiente, biodiversità ed ecosistemi» che lo precedono, rafforzando la chiara volontà del costituente di emancipare concettualmente e giuridicamente la tutela dell'animale dalla dimensione ecologico-ambientale.

In questa prospettiva, la riforma italiana si presta ad essere letta come parte di una traiettoria più ampia: guardando infatti alle esperienze di costituzionalizzazione degli animali di altri ordinamenti europei, emerge con chiarezza un orientamento che conferma la tendenza ad affrancare la protezione dell'animale dalla sua tradizionale collocazione all'interno della sfera ambientale, attribuendole una valenza giuridica autonoma e distinta.

3 Un paradigma condiviso: la convergenza valoriale nella costituzionalizzazione dell'animale in Europa

La riforma italiana del 2022 non rappresenta un caso isolato, ma si inserisce in una tendenza più ampia che vede un numero crescente – seppur ancora esiguo – di Paesi europei introdurre gli animali nei propri testi costituzionali.

Ad oggi, oltre a quella italiana, contengono un riferimento esplicito alla tutela degli animali le costituzioni europee di Belgio, Lussemburgo, Germania, Austria, Slovenia e Svizzera.¹⁷

Il caso chiave è sicuramente quello della Germania, che nel 2002 ha modificato l'articolo 20a della *Grundgesetz*, inserendo la protezione degli animali accanto alla tutela delle «basi naturali della vita»:

lo Stato tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita e gli animali mediante l'esercizio del potere legislativo, nel

17 Alle quali si aggiungono, guardando il contesto extraeuropeo, le Costituzioni di India ed Ecuador (in quest'ultimo caso, i diritti degli animali sono stati riconosciuti dalla Corte costituzionale come compresi nei diritti della Natura – si veda, sul punto, Baldin 2025; Giménez-Candela 2025; Zanini c.d.s.).

quadro dell'ordinamento costituzionale, e dei poteri esecutivo e giudiziario, in conformità alla legge e al diritto.

Oltre al tenore del dato testuale, la rilevanza della riforma si comprende anche dal fatto che il (preesistente) obbligo di tutela dei «fondamenti naturali della vita» era da sempre inteso esclusivamente come rivolto all'essere umano (Schmidt-Bleibtreu 1999, 552); l'aggiunta del riferimento agli «animali» ha quindi costituito il punto nodale della riforma, facendo sorgere, in capo alla Repubblica, questo ulteriore ed inedito obbligo di tutela.

Questa riforma – che, analogamente a quella italiana, interviene sulla disposizione dedicata alla protezione ambientale – ha aperto così il dettato costituzionale tedesco ad una nuova lettura, incentrata sull'animale in quanto essere vivente dotato di senzienza, secondo una prospettiva che la dottrina ha definito *ethische Tierschutz*, ovvero una tutela etica estesa al singolo animale e finalizzata ad assicurarne il benessere vietando le sofferenze non necessarie (Buoso 2003, 371).

Sulla stessa linea si pone la Costituzione del Lussemburgo che, a seguito della riforma del 1999, fa espresso riferimento al concetto individualista di «benessere animale», evocando così, seppur implicitamente, quello di «senzienza».

Anche in questo caso, il riconoscimento avviene nell'ambito della disposizione dedicata alla protezione dell'ambiente, ovvero l'art. 11 bis:

Lo Stato garantisce la protezione dell'ambiente umano e naturale, operando per stabilire un equilibrio sostenibile tra la conservazione della natura, in particolare la sua capacità di rinnovamento, e il soddisfacimento delle esigenze delle generazioni presenti e future. Promuove la protezione e il benessere degli animali.

Anche nella Costituzione slovena, sebbene più risalente (1991) e dunque espressione di un contesto storico e socioculturale differente, è possibile cogliere elementi di rilievo: l'articolo 72, dedicato alla protezione dell'ambiente, prevede infatti che «Tutti hanno diritto, in conformità della legge, di vivere in un sano ambiente naturale. Lo Stato provvede a garantire un sano ambiente naturale. [...] La legge con apposite norme protegge gli animali contro i maltrattamenti o altra forma di crudeltà su di essi».

Tale disposizione, per quanto inserita a sua volta nel contesto della tutela ambientale, introduce un chiaro riferimento alla sofferenza animale, evidenziando una sensibilità alla sua dimensione individuale e prefigurando un obbligo giuridico autonomo di protezione che non può che trascendere la mera appartenenza dell'animale all'ecosistema naturale.

Particolarmente determinante risulta, in tal senso, la recente riforma costituzionale del Belgio (2024),¹⁸ che ha introdotto all'art. 7 bis (concernente lo sviluppo sostenibile come obiettivo di politica generale del Paese) un secondo comma inequivocabilmente volto a svincolare la tutela dell'animale dalla dimensione ambientale, che eleva addirittura il principio della senienza a fondamento costituzionale dell'obbligo di protezione animale: «nell'esercizio delle rispettive competenze, lo Stato federale, le Comunità e le Regioni assicurano la protezione e il benessere degli animali in quanto esseri senzienti».

Merita infine menzione il caso della Svizzera, Paese non UE che vanta una delle formulazioni costituzionali dedicate agli animali più dettagliate in Europa. Oltre all'art. 80 rubricato «Protezione degli animali», ai sensi del quale

la Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali, disciplinando in particolare: la detenzione e la cura degli animali; gli esperimenti e gli interventi su animali vivi; l'utilizzazione di animali; l'importazione di animali e di prodotti animali; il commercio e il trasporto di animali; l'uccisione di animali. L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riserva alla Confederazione

si menzionano l'art. 79, secondo il quale «la Confederazione emana principi sull'esercizio della pesca e della caccia, in particolare per conservare la molteplicità delle specie dei pesci, dei mammiferi selvatici e degli uccelli», e l'art. 120, che, nel disciplinare l'impiego di organismi geneticamente modificati, impone di tener conto della «dignità della creatura». Anche in tal caso, emerge quindi la logica del doppio binario, che distingue tra la dimensione collettiva e individuale dell'animale (rispetto a quest'ultima, colpisce l'impiego del concetto di «dignità», solitamente riservato alla sfera umana, che rende tale ordinamento un *unicum* nel panorama europeo e mondiale).

Pur nella varietà delle formulazioni adottate, ciò che emerge è una convergenza valoriale tra i diversi ordinamenti analizzati, i quali si

18 Questa riforma assume particolare rilievo perché si colloca a conclusione di un importante percorso giurisprudenziale in materia di macellazione rituale, che ha coinvolto non solo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (da ultimo, con la causa C-336/19, sentenza del 17 dicembre 2020, *Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a.*), ma anche la Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu, sez. II, sentenza del 13 febbraio 2024, *Executief van de Moslims van België e a. c. Belgio*, ricorsi nn. 16760/22 e altri 10), e che ha visto il bilanciamento tra benessere animale e diritto fondamentale alla libertà religiosa, risolversi in particolare favore del primo. Per approfondire, si veda Botto 2024.

orientano verso un modello di tutela che riconosce la salvaguardia dell'ambiente e la protezione dell'animale come obiettivi indipendenti, che rispondono a logiche autonome, talvolta contrastanti,¹⁹ con la conseguenza che la prima, per quanto ampia e comprensiva, non può assorbire integralmente le esigenze connesse alla seconda.

4 Alcune riflessioni conclusive: verso una soggettività animale?

Alla luce delle considerazioni svolte, si ritiene di poter concludere rilevando il diffondersi di un mutamento di prospettiva nella configurazione della tutela costituzionale degli animali in Europa, che sta progressivamente introducendo una tutela diretta e immediata dell'animale.

Due aspetti centrali, emersi dalle riforme analizzate, appaiono particolarmente significativi in tale lettura e meritano una riflessione conclusiva.

Il primo riguarda il legame tra animali e ambiente.

Le previsioni costituzionali sulla tutela degli animali, come evidenziato, sono spesso collocate all'interno della cornice ambientale. In riferimento alla riforma italiana, ciò ha indotto parte della dottrina a adottare una lettura riduttiva – che ben potrebbe essere estesa anche agli altri casi esaminati – secondo cui ci si troverebbe di fronte ad un emendamento ridondante, essendo gli animali già implicitamente ricompresi nei concetti di «ambiente», «biodiversità» ed «ecosistemi» presenti nell'articolo 9.²⁰

Si ritiene tale interpretazione non condivisibile. La scelta di inserire il riferimento agli animali nel medesimo contesto dedicato alla tutela ambientale non implica necessariamente una subordinazione della tutela animale alla dimensione ecologica. Piuttosto, essa deve essere letta come un segno di continuità con la tradizione costituzionale, che ha storicamente inquadrato l'animale come componente ambientale, e che si sta arricchendo di una progressiva attenzione alla sua dimensione individuale.

19 Per una riflessione sul punto, si vedano Nava Escudero 2022; Olivi 2022. Sempre sulla dicotomia tra dimensione collettiva e individuale, ma in un'ottica di comunanza di obiettivi, Peters 2016, 13.

20 Vedi Montaldo 2022, 206, laddove osserva che, similmente «a quanto si è osservato in merito alla biodiversità e agli ecosistemi, si deve infatti considerare che la tutela degli animali dovrebbe ritenersi implicita nella loro tutela; in maniera analoga, la preservazione della fauna rientra inoltre nel più ampio concetto del valore costituzionale dell'ambiente».

L'inserimento, nella medesima 'sede' dispositiva, delle due prospettive – collettiva e individuale – non compromette quindi in alcun modo l'autonomia giuridica della seconda.²¹

Né ciò dovrebbe sorprendere, trattandosi di due piani distinti²² che, pur approdando solo ora alla dimensione costituzionale, coesistono da tempo in molteplici ambiti normativi, sia sul piano interno che su quello sovranazionale.²³

In questo senso, il nuovo spirito costituzionale non fa altro che riflettere e consolidare le due grandi direttrici normative citate in apertura: da un lato, la visione conservazionistica, che inquadra l'animale come elemento funzionale alla tutela del sistema ecologico; dall'altro, la visione welfarista, che riconosce l'animale come essere senziente portatore di interessi meritevoli di tutela.

Da qui, la seconda considerazione, che non può che avallare la precedente.

Alla base delle esperienze costituzionali analizzate, pur nella varietà delle formulazioni adottate, è emerso chiaramente il riferimento ad un paradigma condiviso, quello della senzienza, secondo il quale è la capacità dell'animale di provare sofferenza a giustificare l'attribuzione di una sua tutela specifica.

Questo principio, ormai pienamente consolidato a livello europeo – il citato articolo 13 TFUE, nonché l'intero impianto normativo dell'*Animal Welfare*, assumono il dato scientifico della capacità di soffrire (dal punto di vista fisico, psichico, comportamentale, ambientale) quale elemento costitutivo dello statuto giuridico dell'animale²⁴ – sta ormai circolando anche a livello internazionale, facendosi spazio in sempre più ordinamenti in tutto il globo.

A prescindere dal richiamo esplicito di tale concetto nelle carte costituzionali, è dunque possibile ritenere che la senzienza – asse portante della riflessione moderna sull'animale e premessa del suo

21 Del resto, guardando all'Italia, anche il paesaggio e i beni culturali sono da sempre tutelati nell'ambito dell'articolo 9 della Costituzione, senza che questo abbia mai portato a mettere in dubbio la loro rilevanza autonoma.

22 La tutela ambientale e la tutela del benessere animale «costituiscono due prospettive tra loro profondamente differenti: [...] infatti, l'interesse che motiva la questione ecologica è, in generale rappresentato da un interesse degli esseri umani stessi, le condizioni di vita dei quali possono essere determinate dall'emergenza ecologica [...]. Gli animali non umani vengono presi in considerazione non come soggetti, ma come oggetti [...] e, quindi, come genere e come specie e non come individui» (Pocar 1998, 4-6).

23 D'altronde, lo stesso art. 13 TFUE si inserisce nell'ambito delle disposizioni di applicazione generale (Titolo II) della parte I (I Principi) del TFUE, al pari della tutela ambientale (art. 11 TFUE).

24 Per una riflessione su tale profilo, si rimanda a Zanini 2025.

avanzamento giuridico nel panorama giuridico globale²⁵ – costituisca anche il presupposto implicito²⁶ che fonda la sua crescente individualizzazione nel panorama costituzionale moderno europeo.²⁷

Del resto, anche sul piano logico, soltanto il riconoscimento dell'animale come essere senziente può giustificare la previsione di obblighi costituzionali di tutela diretta nei suoi confronti, come quelli emersi. In questo senso, si può affermare che la tutela diretta degli animali nei testi costituzionali rende implicito il loro riconoscimento come esseri senzienti (Pelegatti 2022, 5).

Dalle considerazioni fin qui svolte discende in modo pressoché inevitabile un'ultima riflessione di sistema.

Il percorso delineato segna una svolta paradigmatica nel rapporto tra diritto e animali, non solo perché consente di includere nel perimetro costituzionale anche le categorie di animali non riconducibili alla dimensione ambientale in senso stretto – *in primis*, gli animali da compagnia e da allevamento (Evangelisti 2023, 37) – ma perché apre a prospettive inedite sul piano interpretativo e assiologico, il cui sviluppo è ancora tutto da esplorare.

Tuttavia, ciò che già sembra potersi affermare con una certa chiarezza è che questo rinnovato animo costituzionale, sebbene non si spinga a riconoscere *diritti* agli animali, si muove però nella direzione di un riconoscimento – seppur in forma ancora graduale e relativa – di una soggettività giuridica dell'animale²⁸ (Botto 2024, 1641).

Da ciò, non può che discendere una lapidaria evidenza: nei contesti analizzati, l'animale, destinatario di una tutela individuale, non può (più) essere considerato civilisticamente una *res*, ovvero una 'cosa', come da tradizione romanistica.

25 Sul punto, Lottini 2018, dove afferma che «l'art. 13 TUE si pone, quindi, in una diversa prospettiva, volta alla considerazione degli animali e dei loro interessi e diritti in una dimensione individuale, inserendosi inoltre, nell'ambito del dibattito filosofico-etico-giuridico, relativo allo status degli animali e, più in particolare relativo alla possibilità-necessità, di elevarli dalla condizione di *res* a quella di esseri senzienti, portatori di interessi o anche di diritti». Sul fatto che, alla base, ci sia art. 13 TFUE, anche se non esplicitamente, Cerini, Lamarque 2023 e Lombardi Vallauri 2022, che riconosce l'art. 13 TFUE come base per colmare la «lacuna ravvisabile nel sistema di tutela costituzionale».

26 Considera l'espressa qualificazione degli animali come esseri senzienti addirittura 'superflua' perché ormai ampiamente consolidata, non soltanto nelle cognizioni scientifiche, ma anche nella legislazione degli ultimi decenni, Valastro 2022.

27 Si prenda come esempio il caso italiano: sebbene il termine 'senzienza' non sia stato espressamente inserito nel testo costituzionale, l'analisi dei disegni di legge e dei lavori preparatori dimostra chiaramente come esso rappresenti il fondamento concettuale della riforma (si veda sopra).

28 Il dibattito sul tema è molto acceso. Si rimanda, *ex multis*, a Rescigno 2005; Cerini 2019; Spoto 2018; Martini 2017.

Tale impostazione risulta infatti ormai incompatibile con la portata assiologica dei nuovi dettati costituzionali, nel senso che le disposizioni legislative che ancora si riferiscono all'animale come oggetto frustrano – oggi, ancor più di ieri – il concetto stesso di 'tutela', che presuppone un referente vivo dotato di una propria soggettività relazionale, e non certo un'entità inanimata.

Tutti gli ordinamenti esaminati hanno preso atto di questa incongruenza, intervenendo sui propri codici civili riconoscendo gli animali come «non cose».²⁹ Tutti, tranne quello italiano:³⁰ nonostante la L. cost. n. 1/2022 (e nonostante un diritto penale che già riconosce l'animale come essere senziente), l'assetto civilistico italiano continua tutt'oggi a classificare l'animale nella categoria giuridica delle *res*.

Tale frattura, tra un diritto costituzionale che evolve verso forme di protezione rafforzata dell'animale³¹ e un diritto civile che resta ancorato a categorie ormai superate, non può che minare alla base l'unità e la coerenza dell'ordinamento, rendendo urgente un intervento in termini di armonizzazione che adegui il quadro civilistico alle nuove istanze costituzionali.

Bibliografia

- Baldin, S. (2025). «La capacità espansiva dei diritti della natura: i diritti degli animali non umani nel socio-biocentrismo ecuadoriano». *Rivista NAD*, 7(1), 1-12. <https://doi.org/10.54103/2612-6672/28647>.
- Botto, G. (2024). «Gli animali 'in quanto esseri senzienti': riflessioni intorno alla riforma costituzionale belga del 2024». *DPCE online*, (65)3, 1613-42. <https://doi.org/10.57660/dpceonline.2024.2232>.
- Buoso, E. (2003). «La tutela degli animali nel nuovo art. 20a del 'Grundgesetz'». *Quaderni costituzionali*, 2, giugno, 371-3.
- Cecchetti, M. (2020). «Osservazioni e ipotesi per un intervento di revisione dell'art. 9 della costituzione avente ad oggetto l'introduzione di una disciplina essenziale della tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale». *Diritto Pubblico Europeo Rassegna online*, 13(1), 1-22. <https://doi.org/10.6092/2421-0528/6695>.

29 Si parla, in tal senso, di 'de-oggettivazione' degli animali, per riferirsi al processo, in diffusione in UE, volto a riconoscere esplicitamente gli animali come 'non cose' nei codici civili, in rottura con la tradizione giuridica romanistica. Per uno sguardo d'insieme sulle evoluzioni di tutela in atto, si veda Giménez-Candela 2019.

30 E quello sloveno, la cui previsione costituzionale risale però a un'epoca antecedente (1991), che, come accennato *supra*, non permette di ricondurlo specificatamente al più recente *trend* di costituzionalizzazione animale.

31 Cons. Stato, III, ordd. 14 luglio 2023, nn. 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919 e 2920; Cons. St., III, decr. pres. 11 agosto 2023, nn. 3330 e 3331; Cons. St., III, decr. pres. 21 settembre 2023, n. 3880.

- Cecchetti, M. (2021). «La revisione degli artt. 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune». *Forum quaderni costituzionali*, 3, 285-314.
- Cecchetti, M. (2022). «Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione». *Corti supreme e salute*, 1, 127-54.
- Cerini, D. (2019). «Gli animali come 'soggetti-oggetti': dell'inadeguatezza delle norme». *The Cardozo Electronic Law Bulletin*, 2, 1-19. <https://doi.org/10.13135/1128-322X/6152>.
- Cerini, D.; Lamarque, E. (2023). «La tutela degli animali nel nuovo articolo 9 della Costituzione». *Federalismi.it*, 24, 32-65.
- Demuro, G. (2022). «I diritti della Natura». *Federalismi.it*, 6, IV-X.
- Evangelisti, A. (2023). «Considerazioni generali sulla tutela degli animali introdotta in Costituzione a partire da determinate consuetudini sociali». *Astrid Rassegna*, 367(2), 1-42.
- Fracchia, F. (2022). «L'ambiente nell'art.9 della Costituzione: un approccio in 'negativo'». *Il diritto dell'economia*, 68, 107(1), 15-30.
- Giménez-Candela, M. (2019). «Persona y Animal: una aproximación sin prejuicios». *dA. Derecho Animal (Forum of Animal Law Studies)*, 10(1), 8-14. <https://doi.org/10.5565/rev/da.417>.
- Giménez-Candela, M. (2025). «Animales y naturaleza: derechos emergentes en las constituciones latinoamericanas». *DALPS. Derecho Animal (Animal Legal and Policy Studies)*, 3, 14-33. <https://doi.org/10.36151/DALPS.048>.
- Gorlani, M. (2003). «La materia della caccia davanti alla Corte costituzionale dopo la riforma del titolo V Cost.: ritorna l'interesse nazionale e il 'primato' della legislazione statale di principio?, nota alla sentenza della Corte costituzionale n. 536/2002». *Forum di Quaderni Costituzionali*. https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/pre_2006/274.pdf.
- Granara, D. (2023). «Il principio animalista nella Costituzione». *DPCE online*, 58(SP2), 857-76. <https://doi.org/10.57660/dpceonline.2023.1922>.
- Lombardi Vallauri, L. (2022). «Gli animali in Costituzione: Senato e LAV 9.3.22». *Convegno Animali in Costituzione: cosa cambia, cosa dovrà cambiare* (Senato della Repubblica, Roma, 9 marzo).
- Losavio, C. (2020). «Agricoltura, pesca e caccia: oggetto e delimitazione di tre materie di potestà residuale regionale». *Italian Papers on Federalism*, 2, 1-40. <https://www.ipof.it/agricoltura-pesca-e-caccia-oggetto-e-delimitazione-di-tre-materie-di-potestà-residuale-regionale/>.
- Lottini, M. (2018). «Benessere degli animali e diritto dell'Unione Europea». *Cultura e Diritti per una formazione giuridica*, 1(2), 11-33. <http://doi.org/10.12871/978883339084012>.
- Lucifero, N. (2011). «La caccia e la tutela della fauna selvatica». Costato, L.; Germanò, A.; Rook Basile, E. (a cura di), *Trattato di diritto agrario*, vol. 2. Torino: Giappichelli, 441-89.
- Martini, G. (2017). «La configurabilità della soggettività animale: un possibile esito del processo di 'giuridificazione' dell'interesse alla loro protezione». *Rivista critica del diritto privato*, 35(1), 109-34.
- Masciotta, C. (2021). «Novità e carenze del DDL n. 83 su Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.». *Osservatorio sulle fonti*, 2. <https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-rubriche/archivio-rubriche-2021/539-fonti-statali/4084-osf-2-2021-fonti-statali-2>.

- Montaldo, R. (2022). «La tutela costituzionale dell'ambiente nella modifica degli articoli 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria?». *Federalismi.it*, 13, 187-212.
- Nava Escudero, C. (2023). «Derecho ambiental y derecho animal. Semejanzas y diferencias». *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, (1)165, 199-230. <https://doi.org/10.22201/ijj.24484873e.2022.165.18610>.
- Olivi, M. (2022). «L'art. 9 della costituzione e la tutela degli animali selvatici». *Rivista Ambienteditto.it*, 4(1), 1-15.
- Pelagatti, G. (2022). «La Costituzione simbolica degli animali nella revisione dell'art. 9». *Amministrazione in cammino*, 8 luglio, 1-10.
- Peters, A. (2016). «Liberté, Égalité, Animalité: Human-Animal Comparisons in Law». *Transnational Environmental Law*, 5(1), 25-53. <https://doi.org/10.1017/s204710251500031x>.
- Pocar, V. (1998). *Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti*. Bari: Laterza.
- Rescigno, F. (2005). *I diritti degli animali. Da res a soggetti*. Torino: Giappichelli.
- Rescigno, F. (2020). «Memoria per l'Audizione dinanzi alla Commissione affari costituzionali del Senato concernente la discussione dei disegni di legge costituzionali volti alla modifica dell'articolo 9 in tema di ambiente e tutela degli esseri animali». *Osservatorio AIC*, 7 gennaio, 49-66.
- Rescigno, F. (2021). «Quale riforma per l'articolo 9». *Federalismi.it*, 23 giugno, 1-5.
- Santini, G. (2021). «Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.». *Forum di Quaderni costituzionali*, 2, 460-81.
- Schmidt-Bleibtreu, B. (1999). *Kommentar zur Grundgesetz*. Neuwied: Luchterhand.
- Servizio Studi Camera e Senato, XVIII Legislatura (2022). «Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. A.C. 3156-B – Elementi per l'esame in Assemblea». Dossier del 7 febbraio 2022. <https://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/AC0504c.pdf>.
- Valastro, A. (2022). «La tutela degli animali nella Costituzione italiana». *BioLaw Journal – Rivista di biodiritto*, 2, 261-8. <https://doi.org/10.15168/2284-4503-2338>.
- Spoto, G. (2018). «Il dibattito sulla soggettività giuridica degli animali e il sistema delle tutele». *Cultura e Diritti*, 1, 61-78.
- Vipiana, P. (2022). «La protezione degli animali nel nuovo art. 9 Cost.». *DPCE online*, Saggi, 52(2), 1111-21. <https://doi.org/10.57660/dpceonline.2022.1627>.
- Zanini, S. (2025). «Il diritto contemporaneo di fronte alla sfida dell'Animal welfare. Quale modello di integrazione per un diritto europeo evidence-based». *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2, 231-41. <https://doi.org/10.15168/2284-4503-3608>.
- Zanini, S. (c.d.s.). «The Polyvalence of the Animal in Anthropocentric and Biocentric Legal Frameworks. What Room for Intrinsic Value?». Bagni, S.; Baldin, S.; Federico, V. (eds), *Law of Nature and Ecosystem Approach: Modelling a Transcultural Eco-Legal Framework*. London: Routledge.

